

Consiglio Regionale della Puglia Portale Ufficiale

Giovedì 25 Gennaio 2018

[Home](#) :: [Mappa](#) :: [Aiuto alla navigazione](#) :: [Crediti](#) :: [Ubicazione](#) :: [Sito della Regione Puglia](#) :: 

Informazione legislativa e giuridica

Codice delle Leggi

a cura della [Sezione Affari e Studi Giuridici e Legislativi](#) 

 [Ritorna alla lista](#) |  [Nuova ricerca](#)

Legge Vigente

Anno	2017
Numero	60
Data	20/12/2017
Abrogato	☐
Materia	Sanità
Titolo	Disposizioni in materia di clownterapia
Note	Bollettino n. 144 suppl. 52 pubblicato il 21-12-2017
Allegati	Nessun allegato

Art. 1

Finalità e oggetto

1. La Regione Puglia, con la presente legge, promuove la conoscenza, lo studio e l'utilizzo della clownterapia, quale trattamento a supporto e integrazione delle cure cliniche-terapeutiche, con particolare riferimento alle strutture sanitarie, nonché a supporto degli interventi nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali.

2. Ai fini della presente legge si intende:

a) con il termine "clownterapia" o terapia del sorriso, la possibilità di utilizzare, attraverso l'opera di personale medico, non medico, professionale e di volontari appositamente formati, il sorriso e il pensiero positivo a favore di chi soffre un disagio fisico, psichico o sociale. La clownterapia può svolgersi in contesti ospedalieri, non solo pediatrici, in centri per la disabilità, in centri per la terza età, in contesti sociali difficili, carceri, quartieri a rischio, nelle scuole, in missioni umanitarie e in occasione di eventi calamitosi;

b) con il termine "clown di corsia", quella figura che, utilizzando specifiche competenze acquisite in varie discipline, analizza i bisogni dell'utente per migliorarne le condizioni fisiche e mentali, all'interno delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, applicando i principi e le tecniche della clownterapia.

Art. 2

Formazione

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione Puglia promuove la formazione professionale del personale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e delle associazioni di volontariato e di promozione sociale e delle cooperative che operano nell'ambito della clownterapia.
2. La qualifica professionale del clown di corsia è riconosciuta al termine di un percorso formativo che deve svolgersi nel rispetto degli standard formativi specifici, individuati dal regolamento di cui all'articolo 3.
3. I corsi di formazione sono organizzati dalle associazioni di cui al comma 1, iscritte nel registro regionale delle associazioni di volontariato di cui alla [legge regionale 16 marzo 1994, n. 11](#) (Norme di attuazione della legge quadro sul volontariato), secondo le modalità e i criteri stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 3.

Art. 3

Regolamento

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con apposito regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo [44](#), comma 2, dello [Statuto regionale](#) definisce i criteri e le modalità di svolgimento dei corsi previsti dalla presente legge, tra cui:

a) le materie oggetto del percorso formativo, prevedendo delle specifiche lezioni su:

- 1) origini e storia della clownterapia;
- 2) tecniche utilizzate per la coesione del gruppo;
- 3) tecniche necessarie all'improvvisazione teatrale;
- 4) tecniche di minio, giocoleria comica e micromagia;
- 5) compiti e tecniche del clown terapeuta;
- 6) gestione emotiva e sostegno psicologico agli utenti;
- 7) norme igieniche e comportamenti da adottare;

b) la durata e il numero complessivo delle ore dei corsi, suddivise in ore di studio e ore di tirocinio;

c) i requisiti per l'accesso ai corsi;

d) i requisiti professionali dei membri della commissione incaricata di effettuare la valutazione della prova finale;

e) le modalità per il riconoscimento dei crediti formativi e lavorativi per coloro che già svolgono l'attività

di clownterapia presso strutture o enti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4

Progetti di clownterapia

1. La Regione Puglia ogni anno provvede a emanare un bando di adesione al quale possono partecipare tutte le associazioni di cui all'articolo 2, per promuovere progetti di clownterapia da attuare presso le strutture sanitarie e socio-sanitarie della stessa Regione Puglia.

2. La Giunta regionale con deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri e le modalità per la partecipazione, assegnazione ed erogazione dei finanziamenti di cui al presente articolo, nonché le procedure per il monitoraggio e la rendicontazione nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di imparzialità, trasparenza e pubblicità.

3. La graduatoria per il finanziamento dei singoli progetti verrà redatta tenendo conto sia del numero di soggetti fruitori del servizio che della loro tipologia.

Art. 5

Registro regionale di clownterapia

1. La Regione Puglia istituisce un registro regionale per i soggetti che ai sensi della presente legge svolgono attività di clownterapia.

2. Al registro possono iscriversi gli enti, le fondazioni, le onlus e le cooperative sociali, le cui finalità statutarie prevedono l'espletamento dell'attività di clownterapia. Tale attività deve essere svolta da almeno tre anni secondo le disposizioni della presente legge e dei regolamenti adottati.
3. L'iscrizione al registro si rinnova ogni tre anni, previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa.
4. Le strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali che vogliono implementare i servizi offerti con la clownterapia, attingono dal registro previsto dal presente articolo.

Art. 6

Clausola valutativa

1. Ogni anno la Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale in merito alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge e in particolare sulle principali attività svolte sul territorio regionale, indicando le associazioni che sono state coinvolte nei progetti presso le strutture sanitarie e le relative risorse assegnate.

Art. 7

Disposizioni finanziarie

1. Per le finalità di cui all'articolo 4, nell'ambito della missione 12, programma 8, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2017, in termini di competenza e cassa, di euro 120 mila con prelevamento del predetto importo dal fondo speciale di parte corrente per il finanziamento di leggi regionali che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, missione 20, programma 3, titolo 1.
2. Per gli esercizi successivi al 2017, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 29 della legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell'ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli), nonché dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 8

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Puglia. La presente legge è pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della [L.R. 12/05/2004, n. 7](#) "Statuto della Regione Puglia".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.